

**Comunicazione n. DIN/9085498 del 2-10-2009**

**OGGETTO: Risposta a quesito sull'obbligo e sulle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari**

In merito al quesito sull'obbligo e sulle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari, la scrivente osserva quanto segue.

L'art. 105 R.I. pone a carico dei promotori finanziari l'obbligo di aggiornamento professionale. In particolare, il presupposto in costanza del quale scatta tale obbligo è costituito dall'effettivo svolgimento, da parte del promotore finanziario, dell'attività di offerta fuori sede. Ciò emerge sia dal tenore letterale della norma che dalla sua finalità.

Dal primo in quanto il capoverso dell'art. 105 R.I. individua come destinatari del precetto i promotori finanziari "operanti" per conto degli intermediari, intendendosi per "operanti" e, di conseguenza, assoggettati dall'obbligo di aggiornamento, soltanto i promotori finanziari che fattivamente siano impegnati nell'attività di offerta fuori sede.

Quanto alla seconda, l'obbligo di formazione e aggiornamento è diretto a dotare il promotore finanziario degli strumenti necessari per l'adempimento della propria prestazione professionale nei confronti della clientela, in forza delle regole di diligenza, trasparenza e correttezza di cui all'art. 107 R.I. e più in generale di cui all'art. 1176 c.c., sicché il predetto obbligo non può che riguardare coloro che effettivamente eseguano tale prestazione.

Da tali considerazioni, si ricava, dunque, la conclusione per cui il promotore finanziario che, pur avendo tutti i requisiti formali richiesti dalla legge per l'espletamento dell'attività di offerta fuori sede (iscrizione all'albo, possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, contratto di lavoro con un intermediario abilitato), di fatto svolga presso l'intermediario altre mansioni, non sia obbligato alla frequenza dei corsi periodici di aggiornamento professionale.

In altri termini, non ogni promotore finanziario è destinatario della norma per il solo dato dell'appartenenza formale alla categoria, in conseguenza dell'iscrizione all'albo e dello svolgimento di prestazioni di lavoro presso un intermediario abilitato, ma soltanto il promotore finanziario che operi per conto di un intermediario nel senso che effettui, per suo conto, l'attività di offerta fuori sede.

Merita, però, evidenziare che lo svolgimento una tantum, quindi anche meramente occasionale, sporadico e non continuativo, dell'attività di offerta fuori sede, integra il presupposto applicativo della norma e, pertanto, ove la partecipazione ai corsi di aggiornamento sia mancata, dovrà ritenersi violato l'obbligo, con quanto ne consegue in termini di responsabilità del promotore e in solido con questi dell'intermediario per violazione dell'art. 107 R.I.. Si tratta, in altri termini, di un obbligo che rimane quiescente durante tutto il periodo in cui il promotore non esercita l'attività di offerta fuori sede ma che torna cogente ogniqualvolta tale attività venga esercitata.

La natura dell'obbligo (di mezzi e non di risultato ossia assicurare al promotore finanziario una preparazione adeguata) giustifica anche la conclusione per cui saranno affidati alla discrezionalità dei soggetti abilitati l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, avendo quale criterio di riferimento nella scelta delle modalità l'obiettivo posto dall'art. 105 R.I. e quindi, l'idoneità delle procedure adottate rispetto all'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale del promotore all'adempimento delle prestazioni cui è tenuto nei confronti della clientela.